

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7TESTO VIGENTE - TESTO VIGENTE dal 01/04/2020

**Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.**

**Art. 51**

*(Restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi)*

**1.** La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo ai Comuni, alle Unioni territoriali intercomunali, Province, Comprensori montani, Consorzi di Enti locali, ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva a Comuni, alle Unioni territoriali intercomunali, Province, Comprensori montani, Consorzi di Enti locali e Consorzi di bonifica, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, è disposta senza applicazione degli interessi.(1)(2)(3)

Note:

**1** Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 28/2002

**2** Comma 1 sostituito da art. 1, comma 6, L. R. 12/2003

**3** Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 28, L. R. 14/2016